

STATUTO
DELLA "FONDAZIONE BENEFICA ALBERTO E KATHLEEN CASALI" - TRIESTE

Art. 1

La Fondazione denominata "FONDAZIONE BENEFICA ALBERTO E KATHLEEN CASALI" trae origine dall'atto di data 26 febbraio 1964, n. di Rep. 55684, del Notaio dott. Mario Froggia e successive modificazioni e fu già eretta in Ente Morale con D.P.R. 19/7/1966 n. 704, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 dd. 17/9/1966.

Art. 2

La Fondazione, la cui durata è illimitata, ha la sua sede in Trieste, Via Beccaria numero 3.

Art. 3

La Fondazione ha lo scopo di soccorrere con sussidi in denaro, o in altre forme, cittadini italiani e/o equiparati - in condizioni di bisogno, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, preferibilmente, nella Provincia di Trieste.

In particolare, i suoi interventi devono essere finalizzati ad:

- a) aiutare le persone - che vivono da sole in quanto senza famiglia o le cui famiglie non provvedono a sostenere i loro bisogni;
- b) assistere finanziariamente, quando siano inabili a svolgere qualsiasi attività lavorativa, le persone che soffrono di qualsiasi disabilità, sia mentali che fisiche;
- c) alleviare le sofferenze e la miseria delle persone indigenti;
- d) aiutare gli studenti meritevoli per ingegno e comportamento, appartenenti a famiglie in ristrettezze finanziarie e che, altrimenti, non potrebbero portare a termine i loro studi, mediante borse di studio, intitolate al nome di "Alberto e Kathleen Casali", da determinare, annualmente, da parte del Comitato di Beneficenza, sia nella loro quantità che entità;
- e) eccezionalmente, promuovere ed aiutare, finanziariamente, attività di carattere privato aventi gli scopi indicati sub lett. a), b), c), d).

La Fondazione può, inoltre, eccezionalmente e motivatamente, devolvere, direttamente od attraverso altri Enti Benefici, delle somme anche ad altri scopi, sebbene non menzionati in precedenza, purché ad essi analoghi e, comunque, meritevoli.

La Fondazione può ricevere lasciti o fondi da terzi con indicazione delle finalità benefiche per le quali vengono erogate e può utilizzarli esclusivamente per il perseguimento delle stesse.

Art. 4

Per assicurare la continuità nel tempo e la vitalità della sua azione, la Fondazione dovrà tener presente la costante, rapidissima evoluzione sociale, per cui problemi assillanti in passato trovano soluzione negli ordinamenti di carattere previdenziale che, man mano, vanno realizzandosi: dovrà, perciò, essere pronta a modificare o ad adottare i suoi interventi a seconda delle circostanze ed a prendere opportune iniziative che rispondano ad esigenze e necessità profondamente sentite, intervenendo, soprattutto, là, dove vi siano delle lacune negli esistenti predetti ordinamenti.

Art. 5

Nello svolgere la sua attività la Fondazione non opererà mai alcuna discriminazione ricollegantesi alla religione, alla nazionalità, alla etnia od al credo politico di chicchessia.

Art. 6

Il patrimonio della Fondazione è costituito, oltre che dall'apporto iniziale disposto dal Fondatore, da ogni altro bene che sia stato destinato ad essere acquisito a titolo di capitale dalla Fondazione stessa.

Il capitale fondazionale, nonché tutti gli introiti - a titolo di capitale, saranno investiti secondo prudente valutazione del Consiglio di Amministrazione in valori mobiliari quotati

o trattati dai mercati ufficiali come strumenti finanziari adeguati, titoli obbligazionari, quote di Fondi di investimento e/o altri strumenti finanziari emessi e/o collocati da Istituti bancari o assicurativi, o in immobili, sempre tendente alla conservazione del patrimonio.

Art. 7

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Comitato di Beneficenza;
- il Collegio Sindacale.

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un Presidente, un Vice Presidente e da tre Consiglieri.

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono designati dal Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Benefica Kathleen Foreman Casali" avente sede in Trieste, il cui Statuto è stato approvato e la personalità giuridica riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di data 27 novembre 2001, n. 0449/Pres.

I Consiglieri così nominati eserciteranno le loro funzioni per un quadriennio e potranno essere sempre riconfermati. Nel corso del loro mandato, gli stessi potranno venir sostituiti in caso di rinuncia all'incarico, di impedimento a svolgere le loro mansioni, di morte, ovvero, se dovessero decadere dalla carica a seguito di subita condanna per gravi reati, pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, ovvero, per gravi motivi di carattere morale.

Al Consiglio di Amministrazione spetta ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente;
- b) deliberare i regolamenti per l'amministrazione ordinaria e straordinaria ed i regolamenti organizzativi;
- c) approvare i Bilanci preventivi ed i Bilanci consuntivi;
- d) nominare il Comitato di Beneficenza ed il suo Presidente, controllare l'operato del Comitato stesso e surrogarlo quando dovesse ritenerlo opportuno;
- e) nominare se del caso un Direttore, stabilendone i relativi poteri e mansioni e provvedere in ordine al rapporto di lavoro del Personale, compreso quello del Direttore;
- f) deliberare la nomina di Procuratori Speciali;
- g) promuovere, quando occorra, e deliberare modifiche allo Statuto.

Il Consiglio può incaricare alcuni suoi componenti di determinate funzioni e delegare alcuni dei suoi poteri ad uno o più dei suoi componenti stabilendone le condizioni.

Art. 9

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento il Vice Presidente e nell'ambito dei poteri loro conferiti i Consiglieri delegati, hanno il potere di rappresentanza della Fondazione verso terzi, in giudizio, e dinanzi agli organi amministrativi con i connessi poteri di firma.

Spetta al Presidente di adottare in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo, nel più breve tempo possibile, al Consiglio di Amministrazione e sottoponendo la relativa delibera alla ratifica di questo, nella sua prima riunione successiva.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle delibere del Consiglio stesso e cura che sia redatto il verbale della seduta, che verrà approvato e firmato dagli intervenuti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assistono i Sindaci e, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore, ove nominato, o un collaboratore della Fondazione, il quale potrà svolgere le funzioni di segretario del Consiglio stesso. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci, a tutti gli effetti, il Vice Presidente, ovvero, in caso di assenza o di impedimento anche di questo, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di contemporanea nomina, il più anziano di età.

Art. 10

Il Comitato di Beneficenza è composto da cinque membri che dureranno in carica quattro anni e potranno essere rieletti. Essi verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione su indicazione di:

- a) uno dal Consiglio di Amministrazione che fungerà da Presidente;
- b) uno dal Consiglio del Comune di Trieste;
- c) uno dal Consiglio dell'Associazione degli Industriali di Trieste o dal Consiglio di altra Associazione che nel tempo venisse a sostituirla;
- d) uno dal Vescovo di Trieste;
- e) uno dal Presidente della Comunità Ebraica di Trieste.

Art. 11

Qualora durante il quadriennio, di cui all'art. 10, dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Comitato di Beneficenza a seguito di rinuncia, impedimento, morte, o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, l'avente diritto provvederà ad una nuova indicazione. La persona subentrante rimarrà in carica sino alla scadenza del Comitato.

Art. 12

In caso di assenza o di impedimento del Presidente del Comitato di Beneficenza, ne farà le veci il componente del Comitato di Beneficenza più anziano di nomina e, a parità di anzianità di nomina, il più anziano di età.

Art. 13

Al Comitato di Beneficenza compete di decidere l'utilizzo delle somme poste a sua disposizione dal Consiglio di Amministrazione, stabilendone le modalità e condizioni. Le erogazioni da farsi, in conformità agli scopi della Fondazione, dovranno venir ripartite secondo le decisioni del Comitato di Beneficenza, approvate dalla maggioranza semplice dei componenti presenti.

Le somme che saranno da erogare ai singoli assistiti dovranno essere, salvo casi eccezionali da individuarsi da parte del Comitato, di importo tale da consentire di estendere la beneficenza al maggior numero possibile di bisognosi.

Alle erogazioni in denaro o altri sussidi provvederà la Fondazione con le persone e le strutture a tale scopo dedicate.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato, di norma, in riunione ordinaria, almeno quattro volte all'anno, mentre il Comitato di Beneficenza si riunirà, almeno una volta al mese, di regola, nel corso della prima decade.

Sia il Consiglio di Amministrazione come anche il Comitato di Beneficenza saranno convocati in riunione straordinaria quando i rispettivi Presidenti lo riterranno opportuno o quando due componenti ne facciano domanda scritta motivata.

Art. 15

L'avviso di convocazione del Consiglio di Amministrazione, deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, data e ora della riunione e deve essere spedito a tutti i componenti ed a quelli del Collegio Sindacale, almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Nei casi urgenti, a giudizio dei rispettivi Presidenti, la convocazione può esser fatta almeno

due giorni liberi prima della riunione.

Le convocazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Beneficenza possono avvenire a mezzo posta elettronica all'indirizzo dichiarato dal destinatario, posta elettronica certificata, lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Consiglio di Amministrazione può autoconvocarsi qualora manifestino il loro assenso, anche verbalmente, e vi partecipino tutti i suoi componenti ed il Collegio Sindacale.

Art. 16

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Beneficenza è richiesta la presenza effettiva della metà più uno di coloro che ne fanno rispettivamente parte. È ammessa la possibilità che le riunioni si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente della riunione, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si riterrà svolta nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei Consiglieri, ovvero, dei componenti del Comitato di Beneficenza, presenti alla seduta. Alle votazioni si procede per appello nominale.

Art. 17

I verbali delle deliberazioni del Comitato di Beneficenza, sono stesi dal Direttore, o dal collaboratore della Fondazione, che assiste a tutte le riunioni del Comitato e funge da Segretario del Comitato stesso. I verbali devono venir firmati da tutti gli intervenuti alla seduta, al più tardi, durante la seduta successiva. La mancata firma da parte di uno o più componenti non invalida la riunione, ma ne devono venir indicati i motivi.

I verbali, con la documentazione di supporto, devono essere conservati ordinatamente con qualsiasi modalità e forma.

Art. 18

I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Beneficenza che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione. Alla sostituzione dei componenti decaduti si provvederà a termini di quanto previsto dagli artt. 8 e 11 dello Statuto.

Art. 19

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Emerito, individuato tra coloro che hanno ricoperto la carica di Presidente della Fondazione e che si sia distinto per i suoi meriti.

Il Presidente Emerito non è componente del Consiglio di Amministrazione, su invito del Presidente in carica può partecipare alle riunioni di tale organo ed esprimere pareri, ove richiesti.

Il titolo è onorifico e non remunerato.

Art. 20

Le funzioni di controllo sono attribuite ad un Collegio Sindacale composto da tre

professionisti di cui uno con funzioni di Presidente, che durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili.

Il sindaco che andrà a ricoprire la carica di presidente del Collegio Sindacale sarà scelto dal Consiglio di Amministrazione e gli altri due saranno indicati dall'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trieste.

Al Collegio Sindacale sono attribuite le funzioni di cui agli articoli 2403 e 2409 bis del Codice Civile; esso inoltre vigila sul rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 3 e 4 del presente Statuto.

I componenti del Collegio Sindacale devono essere iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nonché possedere i requisiti per poter esercitare l'attività di Revisione legale dei conti.

Qualora durante il quadriennio di cui al comma precedente dovesse cessare dalla carica uno dei componenti del Collegio a seguito di rinuncia, impedimento, morte o decadenza per gravi motivi di carattere morale o a seguito di condanna per gravi reati pronunciata con sentenza divenuta irrevocabile, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina del Sindaco venuto a mancare; ove il sindaco venuto a mancare sia stato nominato sulla base delle indicazioni dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Trieste il Consiglio provvederà alla nomina sulla base delle indicazioni del detto Ordine professionale. Il Sindaco così nominato rimarrà in carica fino a scadenza del Collegio. Sulla indegnità delibera definitivamente il Consiglio di Amministrazione.

Dell'attività del Collegio Sindacale viene redatto un verbale da conservare a cura dell'organo stesso.

Il compenso del Collegio Sindacale è determinato dal Consiglio di Amministrazione sulla base delle tariffe professionali dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Art. 21

Le cariche di Presidente, di Vice Presidente, di consigliere delegato e di componente del Consiglio nonché di Presidente del Comitato di Beneficenza e di componente del Comitato di Beneficenza sono gratuite, salvo la rifusione delle spese effettive sostenute nell'espletamento dell'incarico.

Art. 22

L'esercizio della Fondazione inizia col primo gennaio e termina col 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23

Il Direttore, se nominato, ovvero il Consigliere di Amministrazione incaricato, presenta al Collegio Sindacale, entro il 31 marzo dell'anno successivo il Bilancio consuntivo dell'anno precedente, corredato dalla documentazione di supporto e dalla Relazione Morale. Entro il 31 ottobre - di ciascun anno, a cura del Direttore o del Consigliere di Amministrazione incaricato, sarà presentato al Collegio Sindacale il bilancio preventivo per l'anno successivo.

Il Bilancio preventivo con le osservazioni del Collegio Sindacale, dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 novembre affinché possa essere approvato entro il 30 dello stesso mese.

Il Bilancio consuntivo, corredato dalla Relazione del Collegio Sindacale, dovrà essere presentato al Consiglio di Amministrazione entro il 15 di aprile dell'anno successivo affinché questi possa approvarlo entro il 30 successivo.

Il Consiglio di Amministrazione deve tener conto delle eventuali osservazioni del Collegio Sindacale e, se del caso, apportare le conseguenti variazioni di bilancio, ritenute più opportune.

Art. 24

Per tutto ciò che non risulta disciplinato dal presente statuto, troveranno applicazione le

norme del Codice Civile, Libro I, Titolo II, Capo II, ovvero, quelle contenute nelle leggi speciali, emanate in materia ed ogni altra norma applicabile.

Art. 25

Il presente statuto non prevede alcun caso di estinzione della Fondazione; comunque, ove dovesse verificarsi una delle altre cause di estinzione previste dall'art. 27 del C.C., il patrimonio residuo sarà devoluto dal Consiglio di Amministrazione ad Istituzioni aventi finalità del tutto o in parte analoghe a quelle di cui all'articolo 3 del presente statuto.

VISTO: IL PRESIDENTE